DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 17 LUGLIO — NUM. 168

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **5487** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione, stipulata il 31 gennaio 1888, dallo Stato e per esso dal Ministro dei Lavori pubblici, da quello delle Finanze, *interim* del Tesoro e da quello di Agricoltura, Industria e Commercio, col signor cav. Alessandro Malcolm contraente a nome della « Società Inglese Peninsulare ed Orientale », per un servizio quindicinale a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto, toccando Ancona e Brindisi.

Art. 2.

L'art. 37 della medesima Convenzione è così modificato:
« La presente Convenzione andrà in vigore il 1° febbraio 1888 ed avrà la durata di 18 mesi, cioè a tutto luglio 1889.
Non intervenendo disdette, sei mesi prima della scadenza, da parte del Governo sarà continuativa per un altro anno cioè a tutto luglio 1890. Parimenti, non avvenendo disdetta pel 31 luglio 1890, dovrà continuare a tutto dicembre 1891.
La Convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge ».

Art. 3.

Il Governo del Re tre mesi innanzi della scadenza di cui all'articolo 37 modificato come sopra domanderà al Parlamento autorizzazione, qualora ne sia il caso, di avvalersi delle facoltà concessegli dal medesimo articolo 37 della Convenzione.

Art. 4.

Per l'adempimento delle condizioni pattuite con la Convenzione predetta, il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, al corrispondente Capitolo, per l'esercizio in corso, la maggiore somma di L. 114,083 30, per l'esercizio 1888-89, quella di L. 275,000.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, li 30 giugno 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.
B. GRIMALDI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Allegato

Convenzione colla Società Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto, toccando Ancona e Brindisi, in coincidenza a Brindisi col servizio inglese oltre Suez.

Il ministro dei lavori pubblici, quello di agricoltura e commercio e quello delle finanze, *interim* del tesoro, a nome dello Stato:

Il signor Alessandro Malcolm, contraente a nome della Società inglese di navigazione peninsulare, in virtù di procura in debita ed ampia forma annessa alla presente convenzione:

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società di navigazione a vapore peninsulare ed orientale, concessionaria del Governo inglese e di quello australiano dei servizi da Brindisi ai diversi porti dell'India, della Cina, del Giappone e dell'Australia, si obbliga di eseguire un servizio quindicinale fra Venezia ed Alessandria d'Egitto, toccando Ancona e Brindisi.

Le partenze da Venezia e da Alessandria d'Egitto saranno stabilite in modo da coincidere a Brindisi cogli arrivi e colle partenze dei piroscafi che fanno il servizio postale inglese, onde conseguire che viaggiatori e merci possano immediatamente proseguire con trasbordo a Brindisi.

Art. 2.

Per raggiungere in ogni evento lo scopo della prosecuzione oltre Suez dei viaggiatori e delle merci, la Società peninsulare ed orientale si impegna a richiesta del Governo, di prolungare eccezionalmente a proprie spese la linea da Venezia ad Alessandria fino a Porto Said.

Art. 3.

Il servizio determinato nell'articolo 1° sarà fatto con piroscafi della velocità non minore di undici nodi all'ora e della portata non inferiore a 1400 tonnellate di registro.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del Regio decreto 11 marzo 1873, modificato dal Regio decreto del 30 luglio 1882, n. 943.

I piroscafi stessi dovranno essere classificati nella 1ª classe del registro di Londra.

Art. 4.

L'orario delle partenze ed il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati dalla *Direzione generale delle Poste*, sentita la Società, e potranno essere variati con preavviso di otto giorni.

Art. 5.

La Società peninsulare ed orientale si obbliga a provvedere alle esigenze del commercio dai porti adriatici summenzionati verso l'Egitto e gli scali toccati dai piroscafi inglesi oltre Suez, in modo che i noli di trasporto delle merci, compresi i trasbordi, non risultino superiori ai noli praticati da altre Società che partissero dai porti del Mediterraneo e dell'Adriatico per gli scali medesimi.

Si impegna inoltre a non fare mai noli sfavorevoli al commercio italiano, nè a favorire con noli differenziali i porti esteri concorrenti a pregiudizio dei porti nazionali.

Le controversie che potessero sorgere su questo argomento saranno definite, sentito il Consiglio dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Le tariffe pel trasporto dei viaggiatori di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle merci tra porto e porto dello Stato non dovranno essere superiori a quelle approvate dal Governo per la Navigazione generale italiana e dovranno essere presentate alla *Direzione generale delle Poste* per l'approvazione.

S'intendono applicate a questi trasporti tutte le condizioni risultanti dai quaderni d'oneri pei servizi marittimi nell'interno del Regno, approvate per legge del 15 giugno 1877, n. 3880.

Nelle tariffe pel trasporto dei viaggiatori, il prezzo del vitto non dovrà essere superiore a quello qui appresso indicato:

a) Pei passeggieri di 1ª classe lire 6 al giorno;

b) Pei passeggieri di 2ª classe lire 3,60 al giorno.

Ogni passeggiere avrà diritto al trasporto gratuito di chilog. 80,50 e 30 di bagaglio, secondo la classe, per i viaggi diretti a porti nel Regno, ed a chilog. 150 e 75 (1ª e 2ª classe) pei viaggi ad Alessandria ed oltre Suez.

La società è obbligata a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee da essa esercitate o dà altre imprese di Navigazione italiane od estere, non che colle ferrovie, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, e le merci di qualunque natura possano essere trasportate da un punto all'altro senza bisogno di persone intermedie nei porti di transito.

Art. 7.

La Società si obbliga a riservare alla partenza da Venezia il numero dei posti e lo spazio necessario all'imbarco dei viaggiatori e delle merci impegnati nei porti di Brindisi e di Ancona, sempre che ne sia dato avviso telegrafico a Venezia prima che salpi il piroscafo.

Art. 8.

Quando, per effetto della maggior portata dei piroscafi (1400 tonnellate) l'approdo ad Ancona non potesse per ragioni nautiche effettuarsi nel viaggio di ritorno da Alessandria, la Società non sarà obbligata ad eseguirlo, ma in tal caso dovrà provvedere al commercio di Ancona, inoltrandovi merci e passeggeri da Venezia nel più breve termine e senza aggravio di spesa.

Per tale inoltro resta convenuto che le merci saranno trasportate dal piroscafo della Società stessa che da Venezia eseguo il viaggio per Alessandria, ed i passeggeri, a loro scelta, o col detto battello o per ferrovia, nel quale ultimo caso avranno diritto ad un biglietto della stessa classe per la quale hanno preso imbarco sul piroscafo.

Art. 9.

Nei porti italiani un commissario del Governo ed in Alessandria d'Egitto il Regio console sono incaricati di vegliare all'esatta osservanza della presente convenzione.

I commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune; potranno farsi accompagnare a quest'uopo da persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.

In dette visite si osserveranno le istruzioni contenute nel regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi in data 21 giugno 1877.

Art. 10.

La Società dovrà mettere in navigazione il numero dei piroscafi necessario alla esatta e regolare esecuzione del servizio contemplato dai predenti articoli.

I piroscafi anzidetti prima di essere posti in servizio saranno visitati da una Commissione della Regia marina.

Le riparazioni da eseguirsi ai piroscafi dovranno affidarsi ai cantieri italiani.

Art. 11.

La Direzione generale delle poste potrà in ogni tempo ordinare delle visite onde accertare che i piroscafi si mantengano nelle condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovrespresse, la Società dovrà nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che emaneranno dalla Direzione generale suddetta, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrata pei ritardi ed inconvenienti seguiti.

In caso di naufragio o di altro accidente qualunque, in conseguenza del quale il piroscafo si perda o si riconosca inservibile, si concederà alla Società il termine di tre mesi per provvedersi di un altro.

Nel frattempo la Società potrà servirsi di battelli presi a nolo, adatti però al servizio, ed aventi la velocità prescritta dall'articolo 3.

Art. 12.

Mediante la sovvenzione accordata dal Governo, di cui all'articolo 33, la Società sarà obbligata al trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale senza limitazione di peso, nonchè dei pacchi postali con o senza dichiarazione di valore, siano

gli uni e gli altri originari od a destinazione dei Regi Stati e degli Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, nonchè stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale, relativo sempre ai servizi governativi e come tale inscritto nei fogli di via.

La Società sarà responsabile dei danni risultanti al Governo per perdite o manomissioni di dispacci e pacchi od altri oggetti ad essa affidati, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovata.

Art. 13.

La Società dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci ed i pacchi postali, cambiati fra i porti italiani e l'Egitto.

Questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci e dei pacchi affidata al Capitano del piroscafo sotto la sua responsabilità.

Art. 14.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato ed un servente a bordo nel tragitto sia da Brindisi ad Alessandria e viceversa coi piroscafi sovvenzionati e sia da Brindisi a Porto Said e viceversa coi piroscafi inglesi, la Società è in obbligo di assegnare senza corrispettivo un camerino con letto all'impiegato ed un posto in seconda classe al servente, nonchè un locale abbastanza spazioso per compiervi le operazioni postali.

L'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggeri di 1ª classe ed il servente a quella di 2ª classe, a metà del prezzo di tariffa, come è indicato all'articolo 6.

Art. 15.

Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada, per causa di cattivo tempo, l'impiegato postale potrà richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci e dei pacchi una barca bene equipaggiata, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo.

In ogni caso resta a cura, spese e responsabilità della Società il rilevare ed il consegnare i dispacci ed i pacchi postali negli uffizi di sanità marittima e di dogana nei porti di approdo.

Art. 16.

Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non contemplati nell'itinerario normale, per cui si trovassero nella impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci o dei pacchi all'uffizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci o dei pacchi medesimi, rimanendo ogni spesa a carico della Società.

Art. 17.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto interamente alla Società.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze e pacchi che non siano regolarmente consegnati dagli Uffizi di posta all'uopo autorizzati.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali italiane per parte della Società e dei suoi agenti sarà punita a norma di legge.

Art. 18.

Su di ogni piroscafo verrà collocata a spese dell'Amministrazione postale, una cassetta mobile per la impostazione delle lettere.

Tale cassetta dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci ed ai pacchi nei luoghi di approdo.

Art. 19.

La Società sarà tenuta, mediante ordine scritto, a dar passaggio sui suoi piroscafi, alla metà del prezzo stabilito per gli altri passeggeri, non compreso il vitto:

a) ai membri del Parlamento, senza limitazione di numero;

b) agli impiegati civili e militari che viaggiano per ragioni di servizio ed ai missionari nel numero non maggiore di sei nei posti di prima classe e di sei nei posti di seconda classe su ciascun piroscafo;

c) agli allievi degli Istituti nautici, ai componenti le spedizioni scientifiche, ed ai condannati civili e militari, previ accordi, quanto al numero, colla Società.

Qualora il numero dei passeggeri, muniti dell'ordine governativo, per coincidenze di linee nei porti esteri, eccedesse il limite sopra espresso, il Governo sarà tenuto al pagamento della differenza di prezzo.

Gli ordini d'imbarco dovranno essere dati per le partenze dai porti italiani dalla Direzione generale delle poste, e nei porti esteri dai Regi Agenti diplomatici o consolari.

Art. 20.

I marinai naufraghi e gli indigenti, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire italiane 5 al giorno, compreso il vitto, ma saranno aggiunti i diritti pel passaggio del Canale di Suez, quando provenissero da paesi oltre il Canale stesso.

Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal Console od Agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di cinque per ogni viaggio senza il consenso della Società.

Art. 21.

Le riduzioni di prezzo, di cui ai precedenti articoli 19 e 20, sono applicabili anche alle linee di là di Suez, esercitate dalla Società in coincidenza con quella da Venezia verso l'Egitto e viceversa.

Art. 22.

Per ogni ritardo nelle partenze dai porti, non giustificato da causa di forza maggiore, la Società incorrerà in una multa di lire cinquanta per ogni ora.

Se il ritardo si prolunga oltre le ore dieci, la multa sarà di lire cento per ogni ora dell'intero ritardo.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse in qualche porto o rada non contemplati nel suo itinerario, la Società incorrerà in una multa di lire duemila.

Per ogni ora di meno nelle soste, che saranno determinate dall'Amministrazione delle poste nei porti di Ancona, Brindisi od Alessandria, quando non sia giustificata da causa di forza maggiore, la Società incorrerà nella multa di lire duecento.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione dovuta alla Società.

Art. 23.

Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, di 24 ore, il Commissario del Governo od i Direttori di posta, previo avviso alla Società, prenderanno di concerto colle autorità locali tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno tutte a carico della Società.

Nel caso di interruzione ripetuta, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare il rappresentante delle Società perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dalla presente Convenzione: tali inviti avranno efficacia di legale e formale costituzione in mora.

Quando nonostante tali inviti, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere, per questo solo motivo, pronunciata dal Tribunale competente.

Art. 24.

In caso che il tirante d'acqua del piroscafo per forte carico o lo stato dell'atmosfera impedissero di percorrere il tratto di mare da Malamocco a Venezia, la Società potrà incominciare le sue corse dal porto di Malamocco ed arrestarle al medesimo.

Le cause di impedimento sopra enunciate dovranno però essere constatate dal Capitano del porto di Venezia.

Art. 25.

Se per causa di guerra il servizio non potesse continuarsi dalla

Compagnia, il medesimo resterà sospeso a cesserà la sovvenzione di cui all'articolo 33 pel tempo della sospensione delle corse.

Se però il Governo in caso di guerra volesse per sue viste sospendere o far cessare il servizio, la Società avrà diritto ad una indennità da definirsi da un Consiglio di arbitri.

Questo Consiglio di arbitri sarà composto di due persone a scelta del Governo e di due a scelta della Società.

Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, alla quale sarà devoluta la presidenza; a parità di voti la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale civile della capitale del Regno.

Il Consiglio d'arbitri giudicherà e provvederà inappellabilmente.

Art. 26.

In caso di contumacia il Governo, d'accordo colla Società, avrà facoltà di sopprimere o diminuire temporaneamente i viaggi con riduzione del sussidio in ragione delle leghe di minor percorso.

Art. 27.

Con la presente Convenzione il Governo non si interdice alcun diritto di stabilire, permettere o sussidiare altre navigazioni fra l'Adriatico, l'Egitto ed oltre il Canale di Suez.

Nel caso però che il Governo accordasse sussidio ad altra Società, che percorre la linea dai porti Adriatici all'Egitto od oltre Suez, la Società peninsulare ed orientale avrà facoltà di rescindere la presente Convenzione con un preavviso di sei mesi, sottoponendosi ad una penalità di lire centocinquantamila.

Art. 28.

La Società non potrà cedere ad altri la presente impresa essendo in facoltà del Governo, in caso contrario, di dichiarare risolto il contratto senza l'obbligo di previo giudiziale diffidamento.

Art. 29.

La Società dovrà eleggere un suo rappresentante che abbia sede nel Regno, in una delle città di Roma o Venezia, per ogni comunicazione od atto legale.

Art. 30.

La Società dovrà presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci con indicazioni dei prodotti, nonchè una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale della impresa.

Il Governo avrà facoltà di richiedere alla Società l'esibizione di quei documenti che reputerà necessari a controllare l'esattezza dei dati statistici forniti.

Art. 31.

A garanzia dello esatto adempimento degli obblighi assunti, la Società dovrà fornire al Governo nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto una cauzione di lire centomila in cartelle del Debito pubblico italiano, calcolate al corso della Borsa della capitale del Regno od in numerario da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti, o mediante oppignorazione per eguale somma di uno dei piroscafi che saranno adibiti al servizio.

Art. 32.

La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni e delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tale caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

Art 33.

La sovvenzione dovuta dal Governo alla Società pel servizio contemplato nella presente Convenzione sarà di annue lire settecentosettantacinquemila (L. 775,000) pagabili per dodicesimi posticipati fino alla scadenza de contratto determinata dall'art. 37.

Art. 34.

In caso di servizio non effettuato in tutto od in parte, per cause in qualunque modo dipendenti dalla Società, comprese perdite, avarie e simili, quando non siano applicabili le penalità stabilite nei precedenti articoli, la sovvenzione sarà ridotta in proporzione delle leghe di minor percorso.

Art. 35.

Tutte le difficoltà, a cui potesse dar luogo la esecuzione o la interpretazione delle clausole del contratto, saranno giudicate dai tribunali ordinari, a meno che non trattisi di questioni di competenza della Marina, nel qual caso sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e meno in quelle questioni commesse al Consiglio di arbitri, stabilito dall'art. 25 della presente.

Art. 36.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione, saranno a carico della Società.

Art. 37.

La presente Convenzione andrà in vigore il primo febbraio milleottocento ottantotto e avrà la durata di due anni.

Non intervenendo disdetta per parte del Governo sei mesi prima della scadenza, sarà continuativa a tutto gennaio milleottocentonovantuno.

Parimenti, non avendo luogo disdetta pel 31 gennaio 1891 dovrà continuare a tutto il 31 dicembre di detto anno milleottocentonovantuno, ma non oltre.

La Convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Disposizione transitoria.

Nel caso che la presente Convenzione non fosse approvata, resta convenuto che il servizio da prestarsi dal 1° febbraio 1888 sarà retribuito pei viaggi eseguiti in proporzione alla sovvenzione determinata dal precedente articolo 33.

Fatta in doppio originale a Roma il trentuno gennaio milleottocentottantotto.

Il ministro dei lavori pubblici: GIUSEPPE SARACCO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio: BERNARDINO GRIMALDI.
Il ministro delle finanze, interim del Tesoro: AGOSTINO MAGLIANI.
Per la Società inglese Peninsulare ed Orientale: ALESSANDRO MALCOLM.
FELICE SALIVETTO: *testimonio*
TEMISTOCLE BRAUZZI: *testimonio.*

Visto per copia conforme:
Il Direttore generale delle Poste
G. B. TANTESIO.

A tutti quelli ai quali perverrà la presente la Compagnia peninsulare orientale di navigazione a vapore di *Leadnhall Street* nella Città di Londra, Inghilterra (che in seguito si chiamerà la Compagnia) manda saluti.

Siccome la Compagnia sta negoziando un nuovo contratto col Governo di Sua Maestà il Re d'Italia onde eseguire dalla Compagnia un servizio postale fra Venezia ed Alessandria e qualunque altro porto intermedio e desidera di conferire al signor Alessandro Malcolm loro principale rappresentante in Italia, i poteri ed autorità quì in seguito contenute.

Ora la Compagnia dà col presente atto od istromento in iscritto, al quale debitamente è stato apposto il suggello della Compagnia, a tenore di un ordine del Corpo dei direttori, ed analogamente ai provvedimenti dell'atto di istallamento della Compagnia, costituisce e nomina il detto Alessandro Malcolm ad essere il procuratore e rappresentante della Compagnia nel luogo e vece ed in nome e per conto della Compagnia, di negoziare, trattare ed accordarsi con Sua Maestà il Re d'Italia ed il suo Governo, ed uffici necessari ed a quello scopo per un nuovo contratto per la esecuzione del servizio postale fra Venezia ed Alessandria e qualunque altro porto intermedio, e di aggiustare definitivamente le condizioni e termini su qualsiasi punto di

detto contratto e di fare tutti gli atti e cose necessarie sul luogo, come pure iniziare, firmare, suggellare ed eseguire il nuovo contratto nonchè qualsiasi altro atto, accordo o documento, secondo il giudizio ed opinione del detto signor Alessandro Malcolm sarà espediente o necessario per l'effettuazione dell'oggetto in vista.

La Compagnia col presente, ratifica, conferma, ed acconsente di ratificare e confermare tutto ciò che il detto Alessandro Malcolm, farà legalmente, o farà fare sul luogo per l'esecuzione della presente.

In testimonianza di che la Compagnia ha fatto apporre il suo suggello usuale, questo ventesimo terzo giorno di dicembre milleottocentottantasette.

Il suggello usuale della Compagnia Peninsulare ed Orientale di Navigazione a vapore fu apposto qui in seguito di un ordine del Corpo dei direttori secondo i provvedimenti dell'Atto di istallamento alla presenza di

Firmati: THOMAS SUTHERLAND
MONTAGU CLEUGH WILKINSON
JOHN RALPH ENGLEDUE, *direttori*
A. M. BETHUNE, *segretario.*

Io, Alfredo Donnison dimorante nella città di Londra, notaio pubblico, dovutamente ammesso e giurato e praticante nella suddetta città, certifico ed affermo a chiunque possa avervi interesse che la precedente procura venne in questo giorno debitamente estesa dalla Peninsular and Oriental Steam Navigation Company e dai costituenti in essa nominati, dal suggello ufficiale di detta Compagnia che venne apposto in mia presenza come pure in presenza dai signori Thomas Sutherland, Montagu Cleugh Wilkinson e John Ralph Engledue, tre dei direttori e del signor Alexandre Mackenzie Bethune segretario di detta Compagnia.

Ed inoltre certifico che le firme di « Th. Sutherland, Montagu C. Wilkinson, J. R. Engledue ed A M. Bethune » sottoscritti appiedi di detta Procura sono le vere e genuine firme dei detti Thomas Sutherland, Montagu Cleugh Wilkinson, John Ralph Engledue ed Alexandre Makenzie Bethune, le medesime essendo state sottoscritte in mia presenza e che il suggello apposto di contro a dette firme è il suggello ufficiale di detta Compagnia.

Ed infine che una risoluzione fu debitamente presa dal Corpo dei direttori di detta Compagnia autorizzante l'eseguimento di detta Procura come sopra, e che piena fede e credito deve esser dato a detta Procura, tanto in giudizio come altrove, essendo il medesimo stato eseguito a tenore dei provvedimenti dello Statuto di detta Compagnia.

Ed un Atto essendo richiesto di questo soprascritto, io detto notaio ho concesso il presente che rilascio munito di mia firma e sigillo notarile onde possa valere quando e dove la circostanza lo richiede.

Fatto e passato in Londra il giorno 23 dicembre milleottocent'ottantasette.

ALFREDO DONNISON, not. pub.

L. S.

N. 706. Diritto lire italiane 6.

(Art. 71).

Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia. Buono per legalizzazione della firma del sig. Alfredo Donnison Notaio pubblico e giurato in questa città.

Londra ventitrè dicembre milleottocent'ottantasette.

Per il Console generale
Firmato: G. BUZZAGOLI
Vice Console.

L. S

(a tergo dell'originale inglese).

Datato 23 dicembre 1887.

La Compagnia Peninsulare ed Orientale di Navigazione a vapore.
ad
ALESSANDRO MALCOLM.

Procura di negoziare un Contratto fra Venezia ed Alessandria.

Certifico essere quanto precede traduzione dall'annesso Originale in idioma inglese.

L. S.

CARLO D. MILESI.
Interprete per la lingua inglese.

N. 11122 (11595 di Rep.).

In conformità all'originale mandato in lingua inglese e relativo certificato di autenticazione firme in lingua italiana eretto in Londra il 23 dicembre 1887, Mandato tradotto in lingua italiana da questo interprete giurato signor Carlo D. Milesi, esibitomi dal signor Alessandro Malcolm ed allo stesso restituito.

Venezia, il ventisei gennaio milleottocent'ottantotto.

GIUSEPPE dott. MARCOCCHIA fu DOMENICO, notaio
L. S. residente in Venezia.

Visto si legalizza la firma del sig. Giuseppe dott. Marcocchia notaio residente in Venezia.

Dal R. Tribunale civile e correzionale.

Venezia, li 26 gennaio 1888

Il Presidente: ALIOTTI.

L. S.

V.° per copia conforme
Il Direttore generale delle Poste
G. B. TANTESIO.

L. S.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. SARACCO
Il Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Commercio
B. GRIMALDI.
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze, *interim* dei Tesoro
A. MAGLIANI.

Il Numero **5515** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 10 febbraio 1888, n. 5189 (Serie 3ª), che si riproduce nell'allegato *A*, per l'aumento di alcuni dazi inscritti nella tariffa generale per le dogane, approvata con legge 14 luglio 1887, n. 4703, (Serie 3ª)

Art. 2.

La tassa graduale di bollo per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio è stabilita in una misura doppia all'attuale, come segue:

fino a lire 100.	L.	0 10
da oltre lire 100 a 200. .	»	0 20
da oltre 200 a lire 300. .	»	0 30
da oltre 300 a lire 600. .	»	0 60
da oltre 600 a lire 1000 .	»	1 —
da oltre 1000 a lire 2000 .	»	2 —

e così di seguito per ogni lire mille, lira una di più.

Per le cambiali e i recapiti di commercio superiori a lire 1000, le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intero.

Per le cambiali o effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa stabilita dal presente articolo è raddoppiata.

Le tasse graduali così stabilite per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio vanno soggette all'aumento di due decimi e alla aggiunta di tassa di quietanza, di che all'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, N. 4702.

Con decreto Reale sarà fissato il giorno in cui andranno in vigore le precedenti disposizioni, e verranno poste in vendita la corrispondente nuova carta filigranata bollata e le nuove marche da bollo.

Art. 3.

La tassa di negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, e quella per le anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, di che negli articoli 68 e 75 della legge 13 settembre 1874, N. 2077, e nell'articolo 16 della legge 14 luglio 1887, N. 4702, come pure le tasse, di che negli articoli 13 della legge 8 giugno 1874, N. 1947, titolo 2, e 65 della detta legge 13 settembre 1874, N. 2077, sono portate da una lira ad una lira e mezza per mille, oltre l'aumento di due decimi.

Nella presente disposizione non è compresa la tassa di negoziazione sulle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, di che nella legge 27 aprile 1885, N. 3048, e quella sulle obbligazioni delle attuali Società concessionarie di strade ferrate.

Art. 4.

Sono aumentati di un terzo decimo le tasse proporzionali di registro sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, su quelli a causa di morte, escluse le successioni in linea retta, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso di beneficî e cappellanie.

Questa disposizione avrà vigore per due anni e si applicherà ai trasferimenti e passaggi suindicati, che si verificheranno a cominciare dall'attuazione della presente legge.

Art. 5.

I detentori per qualsiasi titolo di denari, valori e oggetti, appartenenti alle successioni che si verificheranno dopo l'attuazione della presente legge, non potranno consegnarli all'erede, legatario o altro, avente causa e interesse senza averli prima denunziati all'Ufficio del Registro competente.

I contravventori, oltre alla personale responsabilità della tassa relativa, soggiaceranno in proprio, a titolo di penale, e senza diritto a garanzia o rivalsa, al pagamento di una somma uguale alla sopratassa dovuta dall'erede e dal legatario per l'omessa, incompleta od inesatta denunzia delle cose depositate.

Art. 6.

È approvata la modificazione della tariffa dei prezzi per la vendita dei sali, contenuta nell'allegato *B*, che fa parte integrante della presente legge.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

È stabilita una tassa sulla vendita degli spiriti in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato *C*, che fa parte integrante della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.
A. MAGLIANI.
B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ALLEGATO A.

Testo del Regio decreto 10 febbraio 1888, N. 5189 (Serie 3ª).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze d'accordo col ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dazi per le voci infrascritte della tariffa generale per le dogane, approvata con la legge 14 luglio 1887, N. 4703 (Serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata
			Lire
264	Grano e frumento	tonnellata	50 »
270	Farine:		
a	di grano o frumento. . . .	Quintale	8 70
c	semolino.	Id.	11 »
271	Crusca	Id.	2 75
272	Paste di frumento	Id.	12 »
273	Pane e biscotto di mare . . .	Id.	12 »
266	Avena	Id.	4 »

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Visto, il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

ALLEGATO B.

Modificazioni alla tariffa de' prezzi per la vendita de' sali

	Pe' rivenditori	Pel pubblico
Sale macinato e di Volterra al quintale	L. 58 50	60 —
Id. raffinato in pacchi id.	» 74 50	76 —

Visto, il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

ALLEGATO C.

TASSA DI VENDITA DEGLI SPIRITI

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a proibire la vendita degli spiriti per uso di bevande, quando sia riconosciuto che non abbiano quel grado di rettificazione che è necessario, udito in via di massima il Consiglio superiore di sanità, nell'interesse dell'igiene pubblica.

Con regolamento approvato per decreto Reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, si provvederà all'esecuzione della presente disposizione.

Art. 2

Nessuno può vendere, all'ingrosso o al minuto, spirito o bevande alcooliche senza averne prima ottenuta licenza dall'Intendenza di finanza della provincia. Questa licenza è annuale, ed è valida per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Coloro che hanno più esercizi di vendita debbono ottenere la licenza per ciascun esercizio; e coloro i quali esercitano il traffico dello spirito e delle bevande alcooliche tanto all'ingrosso quanto al minuto devono ottenere due licenze distinte.

Art. 3.

È stabilita una tassa di vendita ragguagliata a centesimi 75 per ogni ettolitro e per grado sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato.

Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni che fossero stabilite per legge.

Art. 4.

Durante l'esercizio finanziario 1888-89 la tassa di vendita sarà riscossa nella misura di centesimi 60 per ogni ettolitro e per grado. Trascorso questo termine, e in vista de' resultati dell'applicazione della legge, per decreto Reale, potrà essere autorizzato l'aumento fino al limite stabilito dall'articolo precedente.

Art. 5.

Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:

a) all'uscita dalla dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;

b) all'uscita dalle fabbriche di prima e seconda categoria;

c) all'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.

La tassa di vendita sarà accertata direttamente in tutte le fabbriche.

Il Governo è autorizzato a stabilire per decreto Reale le norme per l'accertamento e per la vigilanza.

Come per gli spiriti così per i vini liquorosi e per le bevande alcooliche e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall'estero, la tassa di vendita sarà riscossa insieme al dazio di confine e alla sovratassa di fabbricazione.

Art. 6.

Gli spiriti prodotti dalle fabbriche di prima categoria o da quelle di seconda categoria aventi carattere industriale devono essere custoditi in apposito locale annesso alle fabbriche secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, N. 3754 (Serie 3ª).

Art. 7.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono così dalle fabbriche di prima come dalle fabbriche di seconda categoria ovvero dagli opifici di rettificazione, devono essere accompagnati da bolla di pagamento, che servirà come bolla di circolazione, rilasciata dall'ufficio finanziario.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle fabbriche di seconda categoria devono essere accompagnati da bolla di circolazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario o dai fabbricanti medesimi, secondo le disposizioni del regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 8.

Il trasporto degli spiriti dalle fabbriche di prima e di seconda categoria agli opifici di rettificazione, agli stabilimenti per la concia dei vini comuni o per la preparazione del cognac e ai depositi a scopi industriali è soggetto a bolla di cauzione e a certificato di scarico.

La quantità di prodotto delle fabbriche di seconda categoria, destinata alla rettificazione, sarà dedotta dalla quantità totale, accertata agli effetti della tassa di vendita a termini dell'articolo 3.

Art. 9.

Gli spiriti e le bevande alcooliche, le quali escono dai magazzini dei negozianti all'ingrosso in quantità superiore a 4 litri, devono essere accompagnati da bolla di circolazione, rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti medesimi, secondo le discipline che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Agli effetti della presente legge è considerata vendita al minuto quella esercitata per quantità non superiore a quattro litri.

L'atto di vendita al minuto è considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e dà luogo a contravvenzione.

Art. 11.

Non è ammesso il trasporto per strada ferrata di spiriti o bevande alcooliche non accompagnate da bolla di pagamento, di cauzione o di circolazione. Queste bolle devono essere contrassegnate dalle Amministrazioni delle strade ferrate al momento nel quale la merce è presentata per la spedizione e al momento nel quale è consegnata al destinatario.

Art. 12.

Per gli spiriti che si trasportano sulle strade comuni, le bolle di pagamento, di cauzione o di circolazione possono essere riscontrate lungo il viaggio e al momento dell'arrivo debbono essere presentate all'ufficio finanziario, o in sua assenza al sindaco del comune di destinazione.

Art. 13.

Chi esercita un opificio per la rettificazione degli spiriti è obbligato a denunziarlo all'Intendenza di finanza della provincia rispettiva.

L'opificio è soggetto alla vigilanza permanente dell'autorità finanziaria.

Art. 14.

I negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a identificare i loro locali di deposito e di trasformazione.

Art. 15.

I fabbricanti di spiriti, così di prima come di seconda categoria, i rettificatori e i negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a tenere speciali registri, nei quali deve essere messo in evidenza il movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande alcooliche.

Art. 16.

Ad agevolare il commercio che si esercita entro l'ambito dei comuni chiusi, il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a provvedere con speciali discipline, da emanarsi per decreto Reale, perchè si esegua alla entrata dei comuni medesimi il riscontro delle bolle di pagamento, di cauzione e di circolazione accompagnanti gli spiriti e le bevande alcooliche. In questo caso la circolazione degli spiriti e delle bevande alcooliche nell'ambito dei comuni chiusi è libera, e i negozianti all'ingrosso sono dispensati dalle formalità di cui agli articoli 14 e 15 di questa legge.

Art. 17.

Le bolle di pagamento e di circolazione rilasciate per il trasporto degli spiriti sono equiparate alle bolle considerate all'articolo 56 del regolamento doganale.

Tanto gli spiriti e le bevande alcooliche che vengono trasportati senza accompagnamento delle bolle medesime o con bolle per le quali il termine di scadenza sia passato, quanto quelli che sono trovati in eccedenza al carico di scrittura dei magazzini all'ingrosso, saranno sottoposti al pagamento del dazio di confine, della sopratassa di fabbricazione e della tassa di vendita, oltre a una multa estensibile dal doppio al decuplo dei mentovati tributi insieme riuniti.

Art. 18.

Cinque giorni prima dell'applicazione della presente legge i fabbricanti e i rettificatori di spirito, di cui alle lettere *b* e *c* dell'articolo 5, i negozianti all'ingrosso e i rivenditori al minuto di spiriti, i fabbricanti di liquori, nonchè i proprietari di stabilimenti per la preparazione del cognac e dei vini liquorosi, dovranno far conoscere esattamente all'autorità finanziaria la quantità di spirito e di bevande alcooliche esistenti nei rispettivi depositi e nei locali d'esercizio.

Nei cinque giorni anteriori a quello nel quale la presente legge en-

trerà in vigore e nei primi cinque giorni della sua applicazione gli agenti della finanza determineranno le quantità di spirito e di bevande alcooliche esistenti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi sopra indicati. Queste quantità di spirito saranno soggette alla tassa di vendita, da riscuotersi con le modalità prescritte nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 19.

Il commercio di spiriti e di bevande alcooliche all'ingrosso ed al minuto, esercitato senza licenza, è punito con una multa da 50 a 500 lire.

Art. 20.

La tenuta irregolare dei registri, di cui all'articolo 15, per la quale si renda impossibile accertare il movimento degli spiriti, è punita con una multa da 5 a 250 lire.

La mancanza dei registri e la ricusata presentazione agli agenti della finanza sono punite con una multa da lire 50 a 500.

La mancanza e l'inesatta dichiarazione di cui all'articolo 18 sono punite con una multa da lire 100 a lire 1000.

All'infuori dei casi mentovati, qualunque azione od omissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento del tributo o a parte di esso, è punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita.

Art. 21.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno designati gli uffici di finanza e gli altri uffici governativi incaricati dell'emissione dei documenti indicati in questa legge, e della riscossione della tassa di vendita; sarà stabilito il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tassa di vendita, mantenendo le proporzioni degli abbuoni accordati per la tassa di fabbricazione; saranno determinate le regole per la tenuta dei registri di cui all'articolo 15 e le discipline per la vigilanza spettante all'Amministrazione in esecuzione alle disposizioni della presente legge.

Art 22.

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita e non maggiore del decuplo.

Art. 23.

Le spese di accertamento e di vigilanza per la riscossione della tassa sulla fabbricazione e vendita degli spiriti sono a carico dello Stato.

Art. 24.

Sono prorogati di altri due mesi i termini per il pagamento della tassa dovuta sulle quantità di prodotti ottenuti a tutto giugno di questo anno dai fabbricanti di spirito di 1ª categoria che hanno sospesa la lavorazione, ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª).

Art. 25.

È data facoltà al Governo di modificare l'organico del personale tecnico di finanza per provvedere ai maggiori bisogni del servizio tecnico creati dalla presente legge. All'uopo viene concessa la somma di lire 124,200, da iscriversi nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, in aggiunta a quella già stanziata al capitolo 8 dell'esercizio 1888-89.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
A. Magliani.

Il Num. **5521** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Veduta la deliberazione 27 settembre 1887 del Consiglio comunale di Terrasini, in provincia di Palermo, con si chiede che quel comune sia dichiarato chiuso rispetto al dazio di consumo;

Veduto l'art. 5 della legge 3 luglio 1864 n. 1827 e l'articolo 3 del legislativo decreto 28 giugno 1866 n. 3018;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Terrasini di quarta classe è dichiarato chiuso, rispetto al dazio di consumo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'****Amministrazione*** *Forestale dello Stato.*

Con R. decreto 24 giugno 1888, Imbimbo Vincenzo sotto Ispettore forestale di 2ª classe è stato collocato a riposo in seguito a sua dimanda per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio detto anno.

Con altro R. decreto 24 giugno 1888 con decorrenza dal 1° luglio detto anno, Piamonti Ugo, sotto Ispettore forestale di 3ª classe, è stato promosso per merito alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire duemila.

Fragale Gaetano, sotto Ispettore forestale aggiunto, è stato promosso per anzianità sotto Ispettore forestale di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire millecinquecento.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni 23 maggio 1888:

Scarapecchia Luigi, capo d'ufficio telegrafico, lire 765.
Boccaleri Lorenzo, capo sezione al Ministero guerra, lire 2618.
Muffone Antonio, intendente di finanza, lire 5184.
Piella Carlotta vedova di Martinozzi Emilio, indennità, lire 3853.
Giovanelli Giovanni, sotto ispettore telegrafico, lire 2491.
Bertoletti Caterina vedova di Giacomelli Domenico, lire 420.
Niemiz Maria, vedova di Lanzutti Francesco, lire 150.
Zecchini Barbara, vedova di Cadafumo Gio. Batt., lire 150.
Dentici Giuseppe, guardia di P. S., lire 275.
Torreani Gesualda, vedova di De Andreis Nicola e De Andreis Maria, Costanza e Luigi orfani del suddetto, lire 490.
Cantoni Giuseppe, brigadiere nei carabinieri, lire 780.
Carriglio Carmelo, guardia scelta di finanza, lire 512.
Knittelmayer Luigia, vedova di Usuelli Antonio, lire 1866,66.
Palasciano Palma Rosa, vedova di Livulpi Luigi, lire 350.
Mattioli Anna, vedova di Raimondi Gioacchino, lire 222,66.
Mabellini Teodulo, maestro d'istituto musicale, lire 2426.
Vernoni Alessandro, interprete, lire 6720.
Coriglioni Nicola, pretore, lire 1516.
Ciorino Elisabetta, vedova di Mazzei Bartolomeo, lire 225,66.
Caramelli Pietro, cancelliere di Tribunale, lire 2592.
Rosati Ulisse, tenente colonnello, lire, 3823.

Zamberlan Eugenio, soldato, lire 300.
Cunzo Lucia, vedova di Somma Pasquale, lire 205,33.
Rosacher Giovanni, tenente colonnello, lire 4032.
Priuli Federico, tenente colonnello, lire 4030.
Cerruti Paolo, capitano contabile, lire 2765.
Bergoglio Anna Maria, vedova di Natali Giuseppe, lire 155.
Rossi Eleonora, vedova di Trani Vincenzo, lire 340.
Martinelli Eugenio, portalettere, lire 840.
Santamaria Angela, vedova di Frecentese Francesco, lire 56,50.
Bracchi Giuseppe, colonnello, lire 4751.
Vella Giuseppe, guardia di finanza, lire 200.
Gomar Emanuela, vedova di Gajangos Vincenzo, lire 188,33.
De Cassis-Faraone Fortunata, ved. di Pollini Luigi, lire, 777,78
Ravo Lucia, vedova di Vespero o Vespa Gennaro, lire 224.
Gozzi Golfredo, tenente colonnello, lire 3033.
Boyer Andrea, tenente colonnello, lire 4030.
Bellardo Felice, operaio di panificio militare, lire 306.
Marchinotti Caterina, vedova di Ansaldi Giuseppe lire 771 33.
Gerarduzzi Antonia, vedova di Braga Antonio, lire 800.
Tronel Damiano, tenente colonnello, lire 4160.
Ornano Tommaso, fanalista, lire, 593
Pirani Giuseppa, vedova di Berzieri Lorenzo, lire 265,77.
Ferroni Mª Rosa, vedova di Pieraccini Enrico, lire 425.
Borrini Giuseppe, soldato vivandiere, lire 328.
Amato Mª Giuseppa, vedova di Loscalzo Giuliano, lire 182.
Regogliosi Odoardo, cancell. di Pretura, lire 1386.
Bovier Mª Antonio, capitano, lire 2121.
Poato Luigi, appuntato di cavalleria, lire 300.
Staccione Elisabetta, vedova di Mantero Francesco, lire 254.
Sardella Gio. Batta, maestro nei RR. Equipaggi, lire 635.
Percuoco Mª Rosa detta Vincenza, vedova di La Togna Giovanni lire 241,66.
Ruffoni Giovanni, capitano, lire 2048.
Rigacci Annunziata, vedova di Meini Benedetto, lire 307.
Camocini Andrea, vice segretario nelle Intendenze di fin., lire 1862.
Colajanni Raffaele, conservatore delle ipoteche, lire 2150
Tonucci Vincenza, vedova di Natali Salvatore e Natali Guerrina, orfana del suddetto, lire 127,92.
Grasselli Giovanni, pretore, lire 1493.
Guandalini Carolina, vedova di Ferrari Tommaso lire, 610,66.
De Guido Maria, vedova di Kelly Tommaso, lire 177,26.
Sarno Filomena, vedova di Gargiulo Giovanni, lire 150.
Scognamiglio Emilia, Agostino, Pietro e Ciro, orfani di Ciro, lire 315.
Massotti Mª Concetta, orfana di Giuseppe, lire 510.
Albertini Virginia, vedova di Riccardi Elbino, lire 528,66.
Nicolone Filippo, tenente contabile, lire 2251.
Lavarello Filippo, preparatore in laboratorio di Università, lire 1036.
Meneghini Domenico, capitano, lire 2335.
Suzzi Pietro, vice cancell. di Pretura, lire 1244.
Fattori Sesto, furier maggiore, lire 550.
Deola Elisabetta, vedova di Eller Luigi, lire 518, 52.
Castagnetta Girolama, vedova di Bonfiglio Emanuele, lire 640.
Cariati Federico, servente postale, lire 814.
Della Monica Giulio, Gustavo e Luisa, orfani di Giuseppe, indennità lire 4083.
De Nicola Pietro, tenente, lire 1440.
Argenta Carlo, pretore, lire 1458.
Zaninelli Enrichetta, vedova di Soncini Giuseppe, lire 500.
Bastardi Enrico, ingegnere nel genio civile, lire 4629.
A carico dello Stato, lire 812,49.
A carico prov. Caserta, lire 3816,51.
Dondi Luigi, impiegato daziario, lire 2400.
A carico dello Stato, lire 502,42.
A carico comune Ferrara, lire 1897,58.
Maggi o Magi Emilia, vedova di Muzzi Romano, indennità, lire 305.
Pantanari Giustino, guardia di finanza, lire 440.
A carico dello Stato, lire 245,28.
A carico Municipio di Napoli, lire 194,72.
Cuore Bartolomeo, impiegato nelle ferrovie, lire 1093.
A carico dallo Stato, lire 230,56.
A carico Ferr. A. I., lire 862,44.
Bottero Antonio, gerente nelle ferrovie, lire 1200.
A carico dello Stato, lire 400,14.
A carico Ferr. A. I, lire 799,86.
Rossini Giuseppe, bersagliere, lire 300.
Ruffini Leopolda, vedova di Mercone Angelo, lire 696,75.
Mercone Ida, orfana del suddetto, lire 232,25.
Araldi Antonio, maggiore generale, lire 7200.
Milletti Teodomiro, ufficiale telegrafico lire, 1970.
De Angelis Gregorio, consigliere di Corte d'appello, lire 4800.
Salucci Bartolomeo, profess. d'Istituto tecnico, indennità, lire 2438.
Greggio Luigia, vedova di Micheli Francesco, indennità, lire 2016.
Cardasci o Cardassi Colomba, ved. di Colella Vito, indennità, lire 1710.
Nicolin Pietro, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1173,20.

BOLLETTINO N. 26.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal dì 25 di giugno al dì 1° di luglio 1888.

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 5 bovini, con 3 morti, a Centallo, Alba e Niello.
Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Busca.
Vaiuolo ovino: 19, a Vinadio,
Alessandria — Carbonchio: 1 bovino, a Castelnuovo d'Asti.

Regione II. — Lombardia.

Sondrio — Continua la scabbia ovina a Teglio, S. Giacomo, Rovate, e Berbenno.
Afta e zoppina in alcuni ovini e bovini a Chiavenna, e Valfurva.
Brescia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Brescia.
Bergamo — Id.: 1 letale, a Trescorre Balneario.
Cremona — Afta epizootica: 48 fra bovini e suini a Corte de' Frati e Tredossi.

Regione III. — Veneto.

Verona — Afta epizootica: 169 bovini e suini a S. Zeno di Montagna — 6 suini a Castelletto Brenzone.
Vicenza — Carbonchio: 15 bovini, morti, a Torri di Quartesolo, Cismon e Tezze.
Belluno — Carbonchio essenziale. 29 bovini morti ad Alano ed a bosco di Consiglio.
Afta zoppina: 250 a Sovramonte.
Udine — Carbonchio: 11 bovini, morti, a Udine e a Pozzuolo: 2 id. id. a S. M. La Longa e Bicinicco.
Padova — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Conselve.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Afta epizootica: 12 bovini e 2 ovini a Caorso.
Parma — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Parma.
Forme tifiche degli equini: 1, letale, a Parma.
Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 2, con 1 morto, a Brescello.
Ferrara — Forme tifiche degli equini: 1, letale, a Ferrara.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Calderara.
Carbonchio: 2 bovini, con 1 morto, a Castel S. Pietro.
Forlì — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Rimini.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio: 1 a Rieti.
Scabbia ovina: 30 a Castel di Tora.

Regione VII. — Toscana.

Pisa — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Piombino.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Bari — Zoppina delle pecore: 10 a Noci.
Lecce — Agalassia contagiosa degli ovini: domina a Palagiano e Massafra.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Continua l'agalassia a Roccaromana e Piccinisco.
Affezione morvofarcinosa: 2 casi sospetti ad Arpino.
Carbonchio: 4 bovini, morti, a S. Gregorio.
Salerno — Scabbie degli ovini: 4 a S. Gregorio Magno.
Agalassia contagiosa degli ovini: 17 fra S. Gregorio Magno e Santomenna.
Catanzaro — Domina con molti morti l'influenza o pneumonite epizootica a S. Mauro e Rocca di Neto.

Regione XI. — Sicilia.

Messina — Affezione morvofarcinosa: 8 a Messina.
Catania — Forme tifiche degli equini: 10 a Castiglione.
Siracusa — Denunciasi anche in questa provincia l'influenza pneumonica degli equini sopra 140 casi, nei comuni di Modica e Lentini.

Roma, addì 13 luglio 1888.
Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO DELLA GUERRA

Notificazione.

Si fa noto che in esito al concorso bandito da questo Ministero nei Num. 93 e seguenti della *Gazzetta Ufficiale* del regno per due posti di condotte medico-chirurgiche nella colonia di Massaua, ottennero la nomina i signori dottori

Mariani Vittorio di Todi, e
Ragazzi Giuseppe di Modena.

Per il Ministro
CORVETTO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il 15 corrente, in Celico, provincia di Cosenza, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.
Roma, 15 luglio 1888.

Il 16 corrente, in Capraja (isola), è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.
Roma, 16 luglio 1888.

CONCORSI

Consiglio di vigilanza del R. Educatorio Maria Adelaide in Palermo

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a un posto semigratuito vacante in detto Istituto.
Il mentovato posto va conferito, su proposta del Consiglio di Vigilanza, dal Governo a fanciulle di civile famiglia, i cui genitori abbiano reso importanti servigi allo Stato, o colle opere dell'ingegno, o nella magistratura, nella milizia, nell'amministrazione superiore o nell'insegnamento pubblico.
Le alunne per essere ammesse debbono avere non meno di sette anni, non più di dodici.
L'annua contribuzione per le alunne a mezza retta è di lire 400, pagabili a rate trimestrali anticipate, anche se l'alunna entri a trimestre cominciato.
Debbono al primo ingresso pagare lire 400 per il corredo, che vien provveduto dal Collegio, e lire 300 annue negli anni successivi per la rinnovazione del corredo anzidetto.
Le domande debbono essere fatte in carta da bollo e indirizzate al Presidente del Consiglio di Vigilanza non più tardi del 15 agosto prossimo e corredate, oltre dei titoli dei genitori, dei seguenti documenti su carta bollata:

a) fede di nascita;
b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;
c) attestato medico di sana e robusta costituzione atta all'ordinario regime dell'Istituto e alla vita in comune;
d) i documenti comprovanti la benemerenza e le condizioni di fortuna della famiglia;
e) l'obbligazione legale dei genitori o di chi ne fa le veci all'adempimento delle condizioni prescritte dallo Statuto e dal regolamento.

Palermo, 14 luglio 1888.

IL PREFETTO
Presidente del Consiglio di Vigilanza
A. Calenda.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 16 luglio 1888

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 10,15.

ADAMOLI segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì scorso, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 47.

« Art. 47. — *Sindaco* — Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di mandamento è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

« Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re, fra i consiglieri comunali. »

BORGATTA, favorevole alla elettività del sindaco, vorrebbe che si applicasse ai comuni in ragione della popolazione e non della loro classe; giacchè non sempre la classificazione dei comuni corrisponde alla loro importanza reale.

LACAVA, relatore, dichiara che la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Sonnino, con la quale si aggiunge nel primo capoverso: « o che abbiano una popolazione superiore ai diecimila abitanti. »

MARTINI FERDINANDO, in mancanza di meglio, accetta questa modificazione; ma non comprende perchè vi si acconci la Commissione che stimava serio, logico e prudente estendere a tutti i comuni la elettività del sindaco, ed anzi riteneva che la si dovesse di preferenza estendere ai piccoli comuni.

Non comprende come si possano distinguere i comuni in illuminati e non illuminati e classificare tra questi ultimi i piccoli comuni; i quali sovente hanno dato esempio di savíezza amministrativa superiore a quella dei maggiori. Ed esclude che nei piccoli comuni, dove non si fa punto politica, si possa temere la prevalenza dei clericali. Ma se questi prevarranno non sarà certo il sindaco eletto dal Governo e tratto dalla maggioranza che potrà mutarne il colore.

Deplora infine che si pretenda di dare un carattere liberale od antiliberale a certe riforme, e dichiara che egli e i suoi amici non hanno paura di nessuna novità, quando la credono utile. (*Approvazioni*).

TOSCANELLI preferisce l'elezione di secondo grado, che si fa ora per via del decreto Reale, alla nomina diretta del sindaco; la quale procederà non con criteri amministrativi, ma con criteri partigiani.

Legge un brano della relazione ministeriale intorno ai piccoli comuni, e sostiene che a maggior ragione quelle parole sarebbero applicabili ai comuni maggiori.

L'autorità e l'autonomia del sindaco nominato dal Re sono molto maggiori di quelle del sindaco elettivo.

Accenna agli inconvenienti che nasceranno dal dualismo tra comuni che avranno il sindaco elettivo, e comuni nei quali lo nominerà il Re.

Il sindaco eletto dal Consiglio comunale, a suo avviso, sarà nel maggior numero dei casi, il più debole, il più fiacco dei consiglieri. Se il sindaco dovesse essere elettivo, converrebbe farlo nominare direttamente dagli elettori come propone l'onorevole Di San Donato; così almeno avrebbe di fronte al Consiglio qualche autorità.

Tutte queste considerazioni lo persuadono a votare contro l'articolo.

Voci. Chiusura! chiusura!

PRESIDENTE fa osservare che non è il momento di domandare la chiusura poichè il Governo non ha ancora parlato.

PIGNATELLI sostiene che il sindaco dovrebbe essere eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, in tutti i comuni.

Crede che la proposta del Ministero e quella della Commissione offendano egualmente la giustizia distributiva, e la libertà.

CHIMIRRI crede che il sistema proposto non raggiunga lo scopo: se il sindaco dovesse essere elettivo dovrebbe esserlo in tutti i comuni. E se il sindaco fosse soltanto il capo del comune, e non agente del Governo, egli potrebbe consentire che il sindaco fosse elettivo in tutti i comuni. Così come stanno le cose, egli non può approvare questa disposizione.

CARNAZZA-AMARI, è d'avviso che questa dell'elettività del sindaco, sia una riforma reclamata dalla pubblica opinione, e non intende perchè il sindaco nominato dal Consiglio non possa adempiere bene al suo ufficio di agente del Governo.

Preferisce però la proposta del Governo a quella della Commissione e ne dice le ragioni.

MICELI, della Commissione, per fatto personale, risponde all'onorevole Martini, che con la sua fantasia poetica ha rappresentato la Commissione quasi petrificata dal terrore dinnanzi al Mammone che sarebbe il presidente del Consiglio. (Viva ilarità) La Commissione ha studiato a lungo e coscenziosamente la legge, ed ha fatto quelle proposte che credeva più convenienti.

Egli nella Commissione ha votato per l'elettività di tutti i sindaci, l'onorevole ministro pur consentendo nel principio voleva fare un esperimento parziale, e la Commissione, che aveva visto cedere il ministro in tanti punti importanti, ha ceduto in questo punto.

DI SAN DONATO svolge il seguente emendamento:

« Il sindaco è nominato dagli elettori con urna e scheda a parte. »

Dice che il sindaco per avere maggiore importanza ed autorità deve essere scelto direttamente dagli elettori, anche perchè essendo eletto dai consiglieri, avrebbe sempre una parte di essi contraria, quella che gli ha votato contro.

CAVALLOTTI svolge il seguente emendamento sostenuto anche dagli onorevoli: Maffi, Armirotti, Sacchi, Fazio, Caldesi, Moneta, Mellusi, Mussi, Sani, Ferrari Luigi, Ferrari E., Majocchi, Costa Andrea, Basetti, Mazzoleni, Mayer, Marcora, Garavetti, Aventi, Vendemini, Badaloni.

« Art. 47. Il sindaco è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno ed a scrutinio segreto. »

Dice che svolgerà quest'emendamento un po' più ampiamente degli altri.

Comincia con l'affermare che, in linea di principio, egli ed i suoi amici sarebbero stati favorevoli all'emendamento dell'onorevole Di San Donato, giacchè torrebbe l'unico inconveniente del sindaco elettivo così come ora è proposto dal Governo, che consiste nel rendere il sindaco in certo modo dipendente dai Consigli comunali. Fa osservare che nelle piccole Assemblee prevalgono i sentimenti personali, e quindi mentre il paese eleggerebbe l'uomo più adatto, il Consiglio è probabile che elegga l'uomo più grato ai consiglieri, che spesso è il più intrigante o il più debole.

Anche là dove vi sono partiti ardenti è probabile che non si scelga a sindaco il più capace, ma il partigiano il più ardente. Per tutte queste ragioni egli e i suoi amici avrebbero voluto il sindaco eletto dal popolo, però vi hanno dovuto rinunciare per ragioni pratiche, e si sono limitati a proporre che il sindaco sia dappertutto elettivo, ma eletto dai consiglieri.

Crede che sia ora superfluo il sostenere il sindaco elettivo, e fa osservare quanto è enorme la responsabilità del Governo, se esso vuole assumere la nomina anche di parte dei sindaci. Fa notare anche come siano poco fondati i timori che hanno, dei sindaci clericali. Cita in proposito alcune parole dell'onorevole Crispi, che dimostrano come i preti non siano temibili, fa notare come il sentimento d'italianità sia omai radicato, e come dalla lotta coi clericali sì nel Parlamento che nei Consigli comunali, non possa nascerne che bene.

Terrà fermo il principio della elettività del sindaco; e sentirà quali concessioni siano disposti a fare Ministero e Commissione. Qualche temperamento ragionevole, egli e gli amici suoi, accetterebbero, come un primo passo verso la completa attuazione della riforma. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Di Rudinì simile al suo, egli starà a vedere a che cosa tenda; che se si chiedesse il sindaco elettivo in tutti i comuni per non averlo in alcuno, egli e gli amici suoi saprebbero come regolarsi.

DI RUDINI' rinunzia a svolgere il seguente emendamento:

« Il sindaco è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto. »

Gli pare d'avere inteso che si preperi una piccola bomba, e che Ministero e Commissione apparecchino qualche modificazione: egli quindi crede più conveniente di aspettare che la bomba scoppi, e di veder poi quel che converrà dire e fare.

All'onorevole Cavallotti che con frasi molto cortesi accennò all'ipotesi che il suo emendemento fosse un'insidia (Segni di negazione dell'onorevole Cavallotti) risponde che egli stesso ha accennato alla ragione per la quale il suo sospetto doveva ritenersi infondato.

L'oratore, come ha detto l'onorevole Cavallotti, è un solitario, parla sempre per conto proprio, ed è un'antica sua convinzione quella che il sindaco debba essere elettivo, opinione che ha espresso quando ebbe altra volta l'onore di presiedere una Commissione per la riforma comunale e provinciale.

Il sindaco elettivo è sopratutto una grande riforma politica, perchè toglierà i deputati a mille pressioni, dalle quali ora sono travagliati, e quindi contribuirà potentemente a restaurare la pubblica moralità. (Vive approvazioni).

Sostiene dunque con piena convinzione questa istituzione del sindaco elettivo e crede che se l'onorevole Crispi vorrà accettarla, compirà un fatto tale, che contribuirà molto ad eccrescere la sua gloria di uomo di Stato. (Approvazioni).

BACCARINI svolge il seguente emendamento:

« Il sindaco è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta.

« Quando nessuno in due sedute, che però non potranno aver luogo nel medesimo giorno, abbia raggiunto la maggioranza assoluta, al Governo del Re sarà riservata la scelta fra i due, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, od anche fra più nel caso di parità di voti in ambedue le sedute »

Non intende in che modo una riforma politica e morale come è questa, si accordi o si neghi secondo il maggiore o minor numero degli abitanti di un comune.

Nè crede che in Italia dal 1887 in poi sia avvenuta nulla, da far retrocedere il partito liberale da quei principii che informavano i disegni di riforma presentati dagli onorevoli Minghetti, Nicotera, Depretis.

Non sa darsi ragione dell'importanza che si dà ai pericoli che avrebbe il sindaco elettivo nei piccoli comuni.

I partiti estremi possono essere temibili nelle grandi città, non nei piccoli comuni nei quali se l'ordine fosse turbato basterebbe un brigadiere dei carabinieri per ristabilirlo.

Non crede serio l'argomento che si vuole trarre dalle funzioni di ufficiale del Governo che esercita il sindaco; questa legge dando al Governo armi sufficienti per impedire ogni abuso.

L'onor. Di Rudinì ha accennato alla ragione politica che consiglia ad estendere a tutti i comuni questa riforma; egli dà molto peso alle considerazioni morali che la rendono necessaria.

A qualche temperamento come quello della terna, egli potrebbe consentire, ma se fosse ferito il principio della elettività, egli non si lascierebbe spaventare dalla minaccia di ritirare la legge, poichè preferirebbe rinunziare alla legge, piuttosto che a quel principio.

CAVALLOTTI, per fatto personale, risponde all'onor. Di Rudinì che egli non poteva temere, da lui, di cui apprezza tanto il carattere, una insidia; egli temeva l'uso che altri avrebbero potuto fare del suo emendamento.

All'onor. Baccarini dice che si meraviglia che egli abbia adoperate a suo riguardo le parole *armeggiamenti politici.*

Egli vuole davvero questa legge e sceglie la via più corta per arrivarvi.

Se questo possa chiamarsi armeggiare, giudichi la Camera.

BACCARINI dice che non ha mai inteso alludere ad armeggiamenti dell'onorevole Cavallotti, perchè sa benissimo che egli non segue altra via, che quella che direttamente e lealmente lo conduce al suo scopo.

La seduta termina alle 12,5.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,10.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

PAPA dichiara di ritirare un emendamento all'articolo 47, da lui proposto.

BASTERIS svolge il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Bonasi:

« Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, è nominato dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto. »

Non nasconde il timore dal quale sentesi preso per una ulteriore estensione della eleggibilità del sindaco, una volta che questa estensione non è sostenuta dallo stesso presidente del Consiglio, uomo di altissimi sentimenti liberali. Questo suo timore è unito a dubbi non pochi e non lievi sulla opportunità e utilità di una maggiore estensione pel bene stesso dei comuni.

Espone come questi dubbi sorgono in lui dalle stesse speciali funzioni del sindaco come ufficiale pubblico; e in tempo di pace, e molto più in tempo di guerra. Poichè è necessario che il Governo sia sicuro come e su chi possa fidarsi in momenti estremamente difficili.

PRESIDENTE dichiara che sono stati accettati gli emendamenti proposti dall'onorevole Sonnino e dall'onorevole Quattrocchi, perchè la eleggibilità del sindaco sia estesa, oltre che ai capoluoghi di provincia e di circondario, a quei comuni che abbiano oltre a diecimila abitanti.

LUPORINI raccomanda al Ministero ed alla Commissione un suo emendamento per estendere la eleggibilità ai comuni di quattromila abitanti.

VALLE vorrebbe che la eleggibilità del sindaco fosse estesa ai comuni aventi più di tremila abitanti; specialmente per la considerazione che questi comuni hanno venti consiglieri.

DEL GIUDICE svolge brevemente il seguente emendamento:

« *Sostituire al secondo comma i seguenti:*

« Per gli altri comuni il Consiglio designerà, a maggioranza di voti, tre de suoi membri, tra i quali, su proposta del prefetto, il ministro dell'interno farà la nomina.

« Quando il prefetto non trovasse nella terna soggetti idonei, può respingerla. Esso può per lo stesso motivo rifiutare una seconda terna. In questo caso esso proporrà al ministro, con rapporto motivato, un nome fuori terna. »

Dichiara però di non insistere nella forma, ma nella sostanza.

NAPODANO consente, con la propria, nella proposta fatta dall'onorevole Del Giudice, ritenendo che concilii i diversi sistemi.

SANGUINETTI dichiara che non insiste nel seguente suo emendamento firmato anche dai deputati Berio e Canevaro, quando il ministro non l'accetti.

« I Comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non perderanno questo diritto quando cessassero di essere capoluoghi di provincia, di circondario, o di mandamento. »

CRISPI, presidente del Consiglio, (segni di attenzione) dichiara che non può accettare gli emendamenti Basteris, Valle e Luporini. Quanto all'onorevole Del Giudice crede che possa consentire nella proposta stessa del Governo.

Venendo alla sostanza della questione, nota come quella del sindaco elettivo sia stata sempre una delle speranze del partito liberale, alla quale egli pure ha partecipato. E infatti nella maggior parte degli Stati liberali il sindaco è elettivo; però non può astenersi dal rilevare come nel Belgio e nell'Olanda, paesi di ampie libertà municipali, il sindaco non sia elettivo.

Così è in molti altri Stati, nella Norvegia, ad esempio, ed in Spagna. Ciò dà da pensare; e per giungere quindi ad una conclusione pratica e giusta conviene esaminare la natura stessa e la costituzione del nostro comune.

A tale scopo il ministro risale alla origine, alla formazione, dei nostri comuni; per venire alla costituzione del comune presente, nel quale il sindaco è ufficiale del Governo ed amministratore del comune.

A questa doppia qualità rispondeva la fiducia doppiamente espressa nella nomina del sindaco, fatta dal Re, dentro il Consiglio, eletto dal popolo. Ora, può rinunziarsi a questa alta ingerenza governativa in quei luoghi che per avere oltre diecimila abitanti, si presume che un rappresentante diretto del Governo vi sia.

Ma nei piccoli comuni, ove il Governo non ha nessun ufficiale proprio diretto, non può abbandonarsene la rappresentanza ad un sindaco che sarà bene spesso il frutto delle gare, lo strumento di oligarchie locali. Perciò non si può dare alla riforma una estensione maggiore di quella datavi dalla Commissione.

Attribuisce alla riforma stessa carattere più politico che amministrativo; e nota ch'essa deve essere accolta saltanto come un esperimento, non avendo da per tutto fatto buona prova. Chi è il padrone di Parigi? (Commenti).

E il pericolo che le amministrazioni locali vengano conquistate dai nemici dell'unità d'Italia? Se ciò avvenisse, il Governo sarebbe costretto ad uno stato di guerra che è prudente evitare.

Quanto all'ingerenza dei deputati nell'elezione dei sindaci, crede che si possa evitarla anche senza il sindaco elettivo; ed egli non si lascia certamente dirigere nella scelta dei sindaci da criterii parlamentari. Quando le attribuzioni dallo Stato demandate ai sindaci saranno meglio disciplinate, crede che si potrà estendere la riforma.

Non può consentire nella nomina diretta dei sindaci per parte degli elettori, proposta dall'onorevole Di San Donato; perchè essa attribuirebbe al sindaco una potenza superiore a quella dell'intiero Consiglio comunale.

DI RUDINI' ringrazia l'onorevole Cavallotti, che ha pronunziato stamattina gentili parole al suo indirizzo; ed encomia l'estrema Sinistra la quale, pur secondando il Governo, non rinuncia alle proprie idee, ed è la sola energia che si contrapponga a questa massa inerte che si chiama la maggioranza (Commenti animatissimi).

Non approva che si ponga la questione di fiducia su questo argomento; gli pare che cotesto sia un far la guerra con soldatini di piombo.

CRISPI, presidente del Consiglio, l'abbiamo fatta anche con quelli di ferro e lei non c'era. (Senso).

DI RUDINI' ha sempre fatto il suo dovere e deplora che non si possa combatter le proposte del Governo senza che il presidente del Consiglio sollevi personalità. (Approvazioni).

PRESIDENTE esclude che le parole dell'onorevole presidente del Consiglio abbiano avuto carattere di personalità.

DI RUDINI', ritornando all'argomento, lamenta la eccessiva ingerenza dello Stato a danno delle iniziative locali; e però crede che si debbano stimolare e non spegnere siffatte iniziative.

Comprende che, considerato il sindaco come ufficiale del Governo,

so ne voglia lasciare a questo la nomina; ma non comprende la distinzione tra i grandi e i piccoli comuni; anzi nota che nelle grandi città i sindaci hanno carattere essenzialmente politico, mentre nei piccoli comuni essi sono eletti con criteri esclusivamente amministrativi.

Al presidente del Consiglio, il quale teme le oligarchie locali nei piccoli comuni, risponde, che il fatto non conforta simile timore perchè finora i piccoli comuni hanno portato al massimo grado le sovrimposte prediali.

Deplora poi che egli abbia parificato ai clericali i grandi proprietari, i quali hanno sempre fatto il loro dovere e come contribuenti e come cittadini.

Non crede del resto all'influenza dei clericali, e partecipa con gli onorevoli Ferrari e Cavallotti, alla sicurezza, ch'essi non potranno soverchiare i sentimenti d'italianità.

Ritiene invece che non si possa negare l'ingerenza dei deputati nella scelta dei sindaci, e quindi considera necessario che il Governo rinunzi a quella nomina per il decoro del Parlamento. (Interruzioni).

Ritiene che quando si considerano le presenti condizioni parlamentari, il pensiero d'ognuno ricorre alla nomina dei sindaci. (Bene!)

Voci. Ai voti! Ai voti!

LACAVA, relatore, esaminando i diversi emendamenti proposti, si associa alle considerazioni esposte dal presidente del Consiglio, mantenendo l'articolo nei termini annunciati questa mattina.

CAVALLOTTI, dopo aver ringraziato l'onorevole Di Rudinì, per le cortesi espressioni dirette alla estrema Sinistra, dichiara di abbandonare l'emendamento che aveva presentato.

QUATTROCCHI mantiene il proprio.

DI SAN DONATO non può sostenere la sua proposta dopo che il presidente del Consiglio ha dichiarato di porre una questione politica; gli augura che non abbia mai a pentirsene.

VALLE, LUPORINI e PIGNATELLI, ritirano le loro proposte.

BACCARINI non è soddisfatto delle risposte avute dal presidente del Consiglio, e si unisce all'emendamento dell'onorevole Di Rudinì.

DI RUDINI' dichiara che mantiene il suo emendamento, senza dare al suo voto un significato diverso da quello di volere il sindaco elettivo per tutti i comuni.

PRESIDENTE annunzia che sulla proposta dell'onorevole Di Rudinì è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Sagarriga-Visconti, Peruzzi, Martini Ferdinando, Galimberti, Pignatelli, Franchetti, Tittoni, Sanvitale, Saporito, Torraca, Plastino, Cavalieri, Balenzano, Baccarini, Fani, Luporini, Cerruti, Inviti, Clementi, Mariotti Ruggero, Briganti Bellini, Lazzarini, Calciati, Gherardini, Cittadella, Quattrocchi, Guicciardini e Chinaglia.

ADAMOLI, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Risposero: *sì*.

Agliardi

Baccarini — Badaloni — Balenzano — Borromeo — Branca — Briganti-Bellini.

Calciati — Cambray-Digny — Cavalieri — Cerruti — Chiesa — Clementi — Costa Andrea.

De Blasio Vincenzo — Diligenti — Di Rudinì — Dobelli.

Fagiuoli — Fani — Fortunato — Franchetti.

Galimberti — Garavetti — Guglielmi — Guicciardini.

Marin — Mariotti Ruggero — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Mensio — Meyer — Miniscalchi.

Palitti — Panattoni — Pellegri — Peruzzi — Petroni — Plastino — Pullè

Roncalli — Rubini.

Sagarriga — Saporito — Seismit-Doda — Silvestri — Speroni.

Tedeschi — Tegas — Tittoni — Torraca.

Vigoni.

Zanolini.

Risposero: *no*.

Adamoli — Alario — Amadei — Amato Pojero — Andolfato — Araldi — Arbib — Armirotti — Auriti.

Baglioni — Barracco — Basteris — Benedini — Berio — Berti — Bertolotti — Bobbio — Bonajuto — Bonasi — Boneschi — Borgatta — Boselli — Brin — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Cafiero — Canzi — Cappelli — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carnazza-Amari — Carrozzini — Casati — Castoldi — Cavalletto — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cittadella — Cocco-Ortu — Cocozza — Colajanni — Comin — Comini — Compagna — Corvetto — Crispi — Cucchi Luigi — Cuccia.

De Blasio Luigi — De Cristofaro — De Dominicis — De Lieto — Della Rocca — De Mari — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — Di Baucina — Di Belgioioso — Di Breganze — Di San Donato — Di San Giuseppe.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Faldella — Farina Luigi — Ferrari Luigi — Finocchiaro Aprile — Florena — Fornaciari — Fortis — Franceschini — Francica — Frola — Fulci.

Gabelli Aristide — Galli — Gallo — Gallotti — Garelli — Garibaldi Menotti — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Giudici Giuseppe — Gorio — Grassi-Pasini — Grimaldi — Guglielmini.

Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lioy — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luporini.

Maffi — Majocchi — Maldini — Maranca Antinori — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Marselli — Marzin — Mascilli — Massabò — Mattei — Maurogònato — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Miceli — Moneta — Mordini — Morelli — Morra.

Napodano — Narducci — Nasi — Nicolosi — Nocito — Novelli.

Oliverio.

Pais-Serra — Palizzolo — Palomba — Pandolfi — Panizza — Panunzio — Papa — Papadopoli — Parpaglia — Pascolato — Passerini — Pavesi — Pavoni — Peirano — Pelagatti — Peyrot — Pierotti — Pignatelli — Plutino — Poli — Puglia — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Racchia — Raggio — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Riola — Romanin-Jacur — Roux.

Sacchi — Sacconi — Salaris — Sanguinetti — Santi — Sanvitale — Serena — Serra Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — Suardo.

Tabacchi — Taverna — Tenani — Toaldi — Tomassi — Tondi — Tortarolo — Trompeo.

Valle — Vendramini.

Zainy — Zanardelli — Zuccaro.

Astenuti.

Angeloni.

Del Giudice.

Lunghini.

Paternostro.

Quattrocchi.

Toscanelli.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione nominale.

Risposero *sì*	53
Risposero *no*.	202
Astenuti	6

(La Camera non approva la proposta dell'onorevole Di Rudinì).

QUATTROCCHI ritira la sua proposta.

LACAVA, relatore, chiede che sia rimandato all'articolo 93 l'emendamento dell'onorevole Marin.

MARIN consente.

CRISPI, presidente del Consiglio, e LACAVA, relatore, non accettano un'aggiunta proposta dall'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE la ritira.

(Si approva, con l'aggiunta dell'onorevole Sanguinetti, l'articolo 47 come è proposto dalla Commissione, e trasportandovi l'ultimo comma dell'articolo 48 secondo la proposta dell'onorevole Cucchi Luigi).

DI SAN DONATO propone che sia soppresso l'articolo 48.

PUGLIA propone un emendamento affinchè, in caso di ballottaggio per la nomina del sindaco, l'elezione debba avvenire negli otto giorni successivi alla votazione.

LACAVA, relatore, non accetta questa proposta, nè quella dell'onorevole Di San Donato

PUGLIA e DI SAN DONATO ritirano i loro emendamenti.

(Si approva l'articolo 48).

TOSCANELLI parla sull'articolo 49 che afferma essere una diminuzione dell'autorità del sindaco, poichè questo può essere rimosso dal suo ufficio sopra domanda di un terzo dei consiglieri, e col voto dei due terzi.

PRESIDENTE osserva all'onorevole Puglia che non si può tornare sulla soppressione degli articoli 8, 110 della legge vigente, avendo il Governo dichiarato che tratterà la questione in una legge speciale.

PUGLIA, in seguito a queste dichiarazioni, non insiste in una proposta che, in questo senso, aveva presentata.

OLIVERIO propone il seguente emendamento: « alla locuzione: dalla data della sentenza della Sezione di accusa che ordina il rinvio, o dalla data della citazione in udienza, *si sostituisca la seguente:* dalla data della sentenza, o dell'ordinanza di rinvio a giudizio. »

FAZIO propone la soppressione dei due comma seguenti:

« I sindaci, comunque eletti possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per leggo, persistono a violarli.

« Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due bienni. »

LACAVA, relatore, respinge come infondate, le osservazioni dell'onorevole Toscanelli, e dichiara di non ammettere l'emendamento dell'onorevole Fazio; accetta quello dell'onorevole Oliverio.

FAZIO dichiara di mantenere la sua proposta per il solo capoverso. « i sindaci comunque eletti possono, ecc. »

DI SAN DONATO vorrebbe si adottasse l'articolo del ministro invece di quello della Commissione.

GIOLITTI, della Commissione, non accetta la proposta dell'onorevole Di San Donato.

(L'articolo 49, messo ai voti per divisione, è approvato con l'emendamento dell'onorevole Oliverio).

D'ARCO dichiara che, se fosse stato presente, alla votazione nominale avrebbe approvato la proposta dell'onorevole Di Rudinì.

PERUZZI svolge il seguente emendamento:

« Propongo che l'ultimo periodo del secondo allinea sia modificato come appresso: *Su di essa pronunzieranno i Tribunali ordinari, a seconda delle rispettive competenze.* »

CRISPI, presidente del Consiglio accetta il principio dell'emendamento, modificandone la forma, e sostituendo alle parole: *Tribunali ordinari,* le parole: *l'autorità giudiziaria.*

PERUZZI consente.

TORRACA vorrebbe che il prefetto, dovendo rimuovere un sindaco per sua colpa, promuova egli stesso l'azione pel risarcimento dei danni.

LACAVA, relatore, non accetta questa osservazione.

(È approvato l'articolo 50 con l'emendamento dell'onorevole Peruzzi e sono anche approvati gli articoli 51 e 52).

MUSSI svolge la seguente aggiunta all'articolo 52, sostenuta anche dagli onorevoli Marcora, Maffi e Cavallotti.

« Le regioni, borgate, sobborghi, aventi una popolazione di 4000 abitanti o più, potranno domandare al Consiglio la nomina di un vice-sindaco, incaricato specialmente di curare gli interessi della frazione.

« Potrà il Consiglio delegare al vice-sindaco tutte quelle funzioni amministrative che crederà del caso.

« Dovrà il vice-sindaco presentare una relazione sull'andamento dei servizi municipali nella sua frazione in occasione delle sessioni ordinarie del Consiglio. »

Fa notare che la creazione dei vice-sindaci è necessaria nelle borgate delle grandi città ed anche in alcuni grossi comuni rurali.

Se si governa bene anche da lontano, non si amministra bene che da vicino. Fa pure osservare come bisogna che ci sia sempre qualcuno che informi il municipio centrale dei bisogni igienici delle borgate.

LACAVA, relatore, fa notare all'onorevole Mussi, come colla sua proposta si verrebbe ad esautorare troppo il sindaco, perciò lo prega di ritirarla.

MUSSI ritirerebbe il suo articolo aggiuntivo, se fosse concessa al vice-sindaco la facoltà di presentare delle relazioni annuali.

LACAVA, relatore, dice che questa proposta riguarda il regolamento.

MUSSI non insiste.

(È approvato l'articolo 52).

MAFFI parla sull'articolo 53. Ha proposto insieme ai colleghi Cavallotti ed Armirotti di supprimere questo articolo, però svolgerà brevemente questa sua proposta, la quale è evidentemente inspirata a questioni di principii. Fa anche notare come, con le presenti disposizioni, si aggravino le condizioni del giuramento imposto ai sindaci, e cita in proposito alcune parole dell'onorevole Crispi.

Ad ogni modo consente a ritirare la proposta ma voterà contro l'articolo 53.

(Sono approvati gli articoli 53 e 54).

LACAVA, relatore, dice che la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Vacchelli all'articolo 55, così concepito:

« *Dopo le parole*: e delle Giunte comunali, *aggiungere*: escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati. »

LUPORINI osserva che bisognerebbe cambiare il *saranno* in *sarà*.

LACAVA, relatore dice che si tratta di un errore di stampa.

(È approvato l'articolo 55 coll' emendamento dell' onorevole Vacchelli ed è pure approvato l'articolo 56).

VACCHELLI dichiara che rimanda ad un altro articolo l'emendamento che aveva proposto per quest'articolo.

DI SAN DONATO accenna a diverse irregolarità commesse dai prefetti e sotto-prefetti per ritardare l' applicazione di alcuni deliberati dei Consigli comunali.

GIOLITTI, della Commissione, in nome della Commissione fa osservare come siasi riparato agli inconvenienti deplorati dall'onor. Di San Donato.

(È approvato l'articolo 57).

MAFFI rinuncia a svolgere il seguente emendamento sull' art. 58.

« Il prefetto udita la *Giunta provinciale amministrativa*, di cui all'art. 60, ecc. *il resto identico.*

GIOLITTI, della Commissione, a nome della Commissione fa osservare all'onor. Maffi come il suo emendamento sia in contraddizione con un altro suo emendamento presentato all'art. 59.

MAFFI, dopo le spiegazioni dell'onor. relatore, ritira tanto l'emendamento presentato all'articolo 58 quanto quello presentato per l'articolo 59.

PUGLIA sviluppa il seguente emendamento:

« La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o sotto-prefetto » il resto come nell'articolo.

Fa rilevare come il caso che il prefetto o il sotto prefetto approvino subito una deliberazione, non sia previsto nel regolamento.

GIOLITTI. della Commissione, a rendere vieppiù chiaro il significato dell'articolo, accetta l'emendamento dell'onor. Puglia concordato con l'onor. Vacchelli.

(Si approva l'art. 58 con la modificazione proposta dall' onorevole Puglia).

TOSCANELLI parla sul capitolo 57, fa notare che attualmente per i ricorsi dei comuni esistono due gradi di giurisdizione, uno al ministro dell'interno, l'altro al Re, che decide dietro il parere dell'intero Consiglio di Stato.

Nella legge che si discute non vi è che un solo grado di giurisdiziane, il che è un male grandissimo.

GIOLITTI, della Commissione, risponde all' onor. Toscanelli, che esistono ancora le garanzie che l'onor. proponente ha reclamato.

(Si approva l'articolo 57).

MAIOCCHI rinunzia a svolgere perchè troppo chiaro il seguente articolo aggiuntivo:

« Contro una deliberazione del Consiglio comunale importante una spesa non obbligatoria è data facoltà ad uno o più cittadini di reclamare alla Giunta provinciale amministrativa, di cui all'articolo 61, appenachè la somma delle imposte pagate dai reclamanti superi la metà del complessivo importo tributario del comune.

« Il prefetto o sottoprefetto ordina la sospensione della deliberazione e manda il reclamo immediatamente alla Giunta per la decisione di conferma o di annullamento della deliberazione contestata.

« *In conseguenza dovrebbero essere soppressi gli articoli 66 e 68.* »

LACAVA, relatore, risponde all'onorevole Majocchi che sarebbe opportuno rimandare la discussione del suo articolo aggiuntivo a quando si discuteranno gli articoli 66 e seguenti.

MAJOCCHI acconsente.

(Sospendesi la discussione della legge comunale e provinciale).

Discussione di due interrogazioni.

PRESIDENTE annunzia alla Camera che sono state presentate due domande d'interrogazione una dell'onorevole Toaldi così concepita:

« Il sottoscritto desidera di interrogare S. E. il ministro della marina sul servizio del ghiaccio che fa la Regia marina a Massaua »

L'altra dell'onorevole Solimbergo redatta in questi termini:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina sulle cause dell'attuale mancanza di ghiaccio a Massaua, e sui provvedimenti che intende di prendere. »

BRIN, ministro della marina, dice che è pronto a rispondere subito a queste due interrogazioni.

TOALDI dice che non è propenso ad accogliere le accuse verso la pubblica amministrazione, ad ogni modo si tratta di fatti precisi abbastanza confermati, vorrebbe quindi sapere dall'onorevole ministro, quanto vi sia di vero negli inconvenienti lamentati.

SOLIMBERGO fa rilevare l'importanza che ha il ghiaccio a Massaua dove non è genere di lusso, ma di prima necessità. Neppure egli accoglie facilmente le voci che corrono, però vorrebbe, dall'onorevole ministro, delle franche ed esplicite dichiarazioni in proposito.

BRIN, ministro della marineria, risponderà brevemente. Dice che si erano provvedute in principio delle macchine per fabbricare il ghiaccio, le quali per l'altissima temperatura che vi è a Massaua non hanno potuto funzionare. Si è provveduto in seguito mandando del ghiaccio naturale della Norvegia, che si mantiene e si distribuisce; però non è purissimo. Poi per avere del ghiaccio più puro ed anche per risparmiare si è tentato un contratto con una casa di Aden.

Dopo ciò l'ingegnere Betocchi di Napoli ha proposto di fornire del ghiaccio a 200 lire la tonnellata.

Si fece con tutte le formalità necessarie un regolare contratto.

La Società di Napoli nulla ha trascurato e si è fornita di ottime macchine, in Inghilterra, e di un macchinista inglese.

Però essendo assente per malattia il macchinista, le macchine non hanno funzionato più regolarmente e per le condizioni eccezionali di temperatura di Massaua, e forse per non sufficiente perizia del macchinista.

Però quest'anno neanche a Suakim le macchine hanno funzionato regolarmente.

Informato di ciò il Governo ha autorizzato il Comando di Massaua di fornirsi di ghiaccio ad Aden, ed ha spedito da Napoli 120 tonnellate di ghiaccio col S. Gottardo che giungerà a Massaua il 20 luglio. In seguito il 7 od 8 di agosto giungerà un altro carico di ghiaccio.

Quanto alle notizie date dai giornali esse sono inesatte; il Governo ha pagato la prima rata di lire 17,200 dopo il collaudo delle macchine. Appena saputo che le macchine non funzionavano regolarmente non si pagò più neppure il ghiaccio che si era prodotto. Basta esporre così il fatto per far cadere tutte le inesatte dicerie di anticipazioni irregolari di 206,000 lire, e le allusioni maligne verso altre persone, che è un enormità siano così sospettate senza alcuna ragione. (*Vive approvazioni*).

La seduta termina alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 15. — Il Municipio di Parigi ha ricevuto stasera i sindaci dei capiluoghi e dei cantoni.

Il presidente del Consiglio municipale e i prefetti della Senna e di polizia hanno ricevuto il presidente della repubblica, Carnot, ai piedi della scala d'onore.

Il presidente del Consiglio municipale ha diretto a Carnot un discorso nel quale ha espresso la speranza che la dimostrazione fraterna aprirà le porte alle franchigie municipali di cui Parigi è priva e che è in diritto di attendere.

I sindaci, i deputati e i senatori acclamarono Carnot e la Repubblica.

BERLINO, 16. — Il *Reichsanzeiger* dice che, colla autorizzazione dell'Imperatore, l'Imperatrice vedova Vittoria porterà d'ora innanzi il nome di *Imperatrice Regina Federico.*

L'Imperatore ha conferito a Blum Pascià la Stella dell'Aquila rossa di seconda classe, ad Agopian l'ordine della Corona di seconda classe con stella ed a Mag Bey l'ordine dell'Aquila rossa di terza classe.

STRASBURGO, 16. — La *Landszeitung* pubblica un'ordinanza, secondo la quale i documenti privati in lingua francese, se con data posteriore al 1° luglio 1872 o senza alcuna data, dovranno essere accompagnati dal 1° gennaio 1889, colla traduzione in lingua tedesca, autenticata da un interprete giurato.

VIENNA, 16. — I giornali annunziano che la Regina di Serbia partirà stasera o domani per Parigi, dove rimarrà finchè sia risolta la questione del divorzio.

VIENNA, 16 — Si ha da Belgrado che la questione del divorzio è entrata dopo il ritorno del principe ereditario a Belgrado in una fase più calma.

Sono smentite le voci di modificazioni nel gabinetto in seguito al conflitto tra il Re e la Regina Natalia.

LONDRA, 15. — Malgrado la pioggia continua, circa 10,000 persone assistettero nel pomeriggio alla dimostrazione di Hyde-Park contro la politica del governo in Irlanda.

Le risoluzioni approvate condannano l'imprigionamento di Dillon e accusano il Governo dell'assassinio di Mandeville.

Non vi fu alcun disordine.

DUBLINO, 16. — L'Enciclica pontificia ai vescovi irlandesi fu letta nelle chiese di Dublino. In essa il Papa deplora profondamente l'agitazione contro la Bolla pontificia e il rifiuto d'obbedienza al decreto del Sant'Ufficio. Dichiara che la condanna contro il *Piano di campagna* e il *boycottaggio* fu pronunziata dopo maturo esame e dopo che la massima diligenza fu praticata dal legato pontificio per conoscere la verità. Soggiunge: « Poichè vi hanno molte persone che sembrano voler eludere i loro obblighi più evidenti, prendete le misure necessarie per mettere fuori di dubbio l'autorità della nostra Bolla pontificia; fate comprendere a tutti che i modi d'azione di cui abbiano proibito l'impiego, non si possono tollerare perchè condannati dalle leggi. »

VICTORIA, (Colombia inglese), 15. — E' scoppiata un'insurrezione delle pelli rosse a Halreton. Una batteria d'artiglieria partirà domani, a bordo della nave *Caroline* pel teatro della rivolta. Si teme che parecchi bianchi siano stati uccisi. Le pelli rosse, fra le quali regna grande agitazione, si riuniscono.

LONDRA, 16. — Ebbe luogo una collissione di treni sulla linea Manchester-Sheffield-Lincolnshire, presso Hyde. Vi sono quattro morti e parecchi feriti

TUNISI, 16. — Il principe Taieb bey si è imbarcato con parecchi alti personaggi tunisini per Parigi. Il Bey lo incaricò di portare al presidente Carnot il Gran Cordone del Nicham.

COPENAGHEN, 16. — Si annunzia ufficialmente la visita dell'Imperatore Guglielmo II alla Corte di Copenaghen.

Secondo ogni probabilità l'Imperatore arriverà qui verso la fine del mese, ritornando da Stoccolma, ove pure è atteso.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 16 luglio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Méd.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 30, 97 32½	97 31	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	» (97 35	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	98 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	793 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1160 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	671 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	» »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	590 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	565 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	983 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1495 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1200 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	296 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 55
	Parigi	chèques	»	»	100 22½
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 18
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi. . . . } 28 luglio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 35, fine corr.
Az. Banca di Roma 690 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1896, 1897, 1900 fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 456, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1054, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 310, 307, 305, 301 50 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 14 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 320.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 150.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 062.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 775.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE